

COMUNE DI BARI

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DELL'AREA DIRIGENZA – PARTE NORMATIVA 2013/2015 E PARTE ECONOMICA 2013/2014 AI SENSI DELL'ART. 4 DEL C.C.N.L. 22 FEBBRAIO 2006 AREA DIRIGENZA REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI.

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA

VISTA la preintesa sul CCDI dell'Area Dirigenza parte normativa 2013/2015 e parte economica 2013/2014 sottoscritta in data 23.12.2013

DATO ATTO CHE con deliberazione di Giunta Comunale n° 349 del 23.05.2014 (allegato 1) la Giunta Comunale, acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, ha autorizzato – ai sensi dell'art. 4 CCNL Area II Dirigenza del 22.02.2006 – il Presidente di parte pubblica alla sottoscrizione del CCDI per il personale dirigente del Comune di Bari relativo agli istituti normativi per il triennio 2013/2015 e a quelli economici per le annualità 2013/2014

In data mercoledì 4 giugno 2014 presso la Direzione Generale del Comune di Bari


- LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA

PRESIDENTE







dr. Vito Leccese, Direttore Generale

COMPONENTI

dr. Giancarlo Partipilo, direttore Ripartizione Personale
dr. Francesco Catanese, direttore Ripartizione Ragioneria Generale



- LA DELEGAZIONE SINDACALE

RAPPRES AZIENDALI (Cognome, nome)	OO.SS.	Firma
	CGIL	
	CISL	
ANTONIOVIO CANTATORE	UIL	
ROSA SAVINO	DIREL	
RAPPRES. TERRITORIALI OOSS	Cognome Nome	
CGIL/FP	NICOLA CARBONARA	
CISL/FPL	GIUSEPPE DELAURENTIS	
UIL/FPL	RIMA PINA	
DIREL	MINICHELLI MARIA	
CSA		

sottoscrivono il seguente CCDI per il personale dirigente del Comune di Bari relativo agli istituti normativi per il triennio 2013/2015 e a quelli economici per le annualità 2013/2014

Parte Normativa

Articolo 1

Ambito e validità dell'accordo

1. Il presente accordo è formulato ai sensi dell'art. 4¹ del C.C.N.L. 22 febbraio 2006 dell'area della dirigenza, comparto Regioni ed autonomie locali per i dirigenti a tempo indeterminato del Comune di Bari. Gli effetti economici e giuridici del presente contratto decorrono dal 1° gennaio 2013.
2. Il presente contratto avrà durata dal 01/1/2013 al 31/12/2015; alla scadenza si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti. In caso di disdetta le sue disposizioni rimangono comunque in vigore sino a quando non saranno sostituite dal successivo C.C.D.I.. In tale periodo le parti negoziali non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette sino alla presentazione della piattaforma. Fermo quanto precede le parti si riservano di aprire il confronto negoziale anche su iniziativa unilaterale, ogni qual volta intervengano nuovi indirizzi contrattuali o di legge relativi ad argomenti trattati nel presente C.C.D.I.

¹ CCNL 22.02.2006 Art. 4: Tempi e procedure per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi

1. Il testo dell'art. 5 del CCNL del 23.12.1999 è sostituito dal seguente:

1. "I contratti collettivi decentrati integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche essendo legate a fattori organizzativi contingenti. Le modalità di utilizzo delle risorse decentrate sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.

2. L'ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all' art. 11, comma 2, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.

3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno, secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria nella quale, tra l'altro, sono evidenziate le modalità di quantificazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa, le forme di copertura dei relativi oneri in bilancio e le specifiche finalità di utilizzazione, secondo i contenuti dell'accordo. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto.

4. I contratti collettivi decentrati integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascun ente, dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi.

5. Gli enti sono tenuti a trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio."

Articolo 2

Posizioni dirigenziali i cui titolari sono esonerati dallo sciopero

1. Sulla base di quanto stabilito dalle norme di garanzia per i servizi pubblici essenziali previste nel C.C.N.L. 10.04.96, (artt. 1 e 2² riguardanti "Norme di garanzia dei Servizi Pubblici essenziali area della dirigenza"), sono esonerati dallo sciopero i dirigenti titolari delle seguenti posizioni:
 - Servizio Elettorale - il direttore della Ripartizione Servizi Demografici, in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie nei giorni di scadenza, previsti dalla normativa vigente per il regolare svolgimento delle consultazioni.
 - Polizia Municipale - il direttore della Ripartizione Polizia Municipale nei casi di emergenza che si verificano nei seguenti ambiti: richieste dell'autorità giudiziaria, trattamenti sanitari obbligatori, attività infortunistica e di pronto intervento, attività della centrale operativa, assistenza in caso di attività di protezione civile.
 - Servizi del personale - il Direttore della Ripartizione Personale limitatamente al periodo dell'erogazione degli emolumenti retributivi, all'erogazione degli assegni con funzione di sostentamento ed alla compilazione e al controllo della distinta per il versamento dei contributi previdenziali per le scadenze di legge. Tale servizio è previsto per l'intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 e il 15 di ogni mese.
2. Per quanto riguarda i periodi in cui è escluso l'esercizio dello sciopero ed i termini di preavviso previsti per la sua comunicazione si fa riferimento alla legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni ed alla specifica normativa contrattuale.

² C.C.N.L. 10.04.96 - ART. 1: Servizi Pubblici essenziali

1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.146, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto di cui all'art. 11 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593 sono i seguenti:

a) stato civile e servizio elettorale; b) igiene, sanità ed attività assistenziali; c) attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica; d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali; f) trasporti; g) servizi concernenti l'istruzione pubblica; h) servizi del personale; i) servizi culturali.

2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita, con le modalità di cui all'art. 2, la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.

ART. 2: Contrattazione decentrata e contingenti di personale

1. In relazione al sistema organizzativo dei singoli enti, in contrattazione decentrata sono individuate le posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero perché la loro presenza in servizio e la loro attività sono necessarie per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi di cui all'art. 1.

2. I contratti decentrati di cui al comma 1 sono stipulati, per ciascuna amministrazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente contratto collettivo nazionale di comparto e comunque prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata.

3. Nelle more della definizione dei contratti di cui al comma 1, le parti assicurano comunque i servizi essenziali e le prestazioni indispensabili, anche attraverso i contingenti già individuati dalla precedente contrattazione decentrata.

Articolo 3

Modalità di applicazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

1. Le parti riconoscono che il dirigente assume su di sé, da un lato, la qualifica di datore di lavoro e, dall'altro, quella di lavoratore dell'ente. A tale proposito si rende necessario disciplinare i criteri generali sui tempi e modalità di applicazione delle norme in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro tenendo conto di tale duplice veste.
2. Nella loro qualità di lavoratori dell'ente ai dirigenti sono estese tutte le tutele e garanzie previste per il restante personale secondo il profilo mansione definito dal medico competente.
3. Il dirigente può legittimamente adempiere al proprio ruolo di datore di lavoro ogni qualvolta sia nelle effettive condizioni di poter intervenire nella riduzione e/o eliminazione del rischio indicato nel documento di valutazione dei rischi. Quando l'intervento richieda specifiche risorse economico-finanziarie l'assolvimento delle predette funzioni è subordinato alla adeguatezza delle risorse rese disponibili dal comune, nell'ambito degli ordinari strumenti di budget annuale e/o pluriennale ovvero a seguito di specifica richiesta del dirigente all'organo di governo dell'ente, secondo le modalità definite dall'ordinamento interno all'ente.
4. Il comune si impegna a creare le condizioni affinché l'assunzione di responsabilità da parte del dirigente sia supportata dall'effettiva possibilità di individuare le soluzioni ed ottenere i risultati attesi in materia di sicurezza.
5. I dirigenti, in quanto datori di lavoro, concorrono alla definizione dei piani di intervento, proponendo, su base pluriennale, una pianificazione degli interventi necessari per garantire il massimo controllo possibile della salute dei lavoratori, sia sotto il profilo igienico-sanitario che dal punto di vista delle norme di sicurezza.
6. L'Amministrazione tutela, sotto il profilo legale ed economico, i dirigenti che a tale titolo incorrano in responsabilità civili e/o penali per ragioni di carattere oggettivo, connesse alla propria attività, non determinate da dolo o colpa grave.

Articolo 4

Criteri per la quantificazione e distribuzione della retribuzione di posizione e risultato

1. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato sono annualmente determinate secondo quanto previsto dall'art. 26³ CCNL 23/12/1999.

³ CCNL 23/12/1999 ART. 26: Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato

1. A decorrere dall'anno 1999, per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato sono utilizzate le seguenti risorse:

a) l'importo complessivamente destinato al finanziamento del trattamento di posizione e di risultato di tutte le funzioni dirigenziali per l'anno 1998, secondo la disciplina del CCNL del 10.4.1996 e del CCNL del 27.2.1997; b) le somme derivanti dalla attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997; c) i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 29/1993; d) un importo pari al 1,25% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997 a decorrere dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno 2000, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento economico della dirigenza, eccedente quello tabellare e la indennità integrativa speciale. e) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione della dirigenza, quali quelle di cui all'art. 37 del presente CCNL e all'art. 18 della L. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni; f) le somme connesse al trattamento incentivante del personale dirigenziale trasferito agli enti del comparto a seguito della attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni; g) l'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità nonché quello del maturato economico di cui all'art.35, comma 1, lett.b del CCNL del 10.4.1996 dei dirigenti

- Ae
2. La retribuzione di posizione riconosciuta ad ogni posizione dirigenziale è corrispondente alla fascia in cui viene collocata la posizione medesima a seguito della pesatura effettuata secondo le modalità determinate dall'amministrazione nel vigente Funzionigramma e Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
 3. La retribuzione di risultato viene erogata a seguito delle risultanze sulla *performance* operative e di funzione sulla base del vigente *Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance* adottato dall'Amministrazione (di seguito SVMP).
 4. La retribuzione di risultato annua è unica per ciascun dirigente ed è costituita da due componenti: la prima – denominata quota A – è determinata ripartendo tra tutti i dirigenti in servizio che abbiano conseguito una valutazione non inferiore a 6 una quota pari all'80% dell'intero fondo destinato a retribuzione di risultato, in proporzione al punteggio complessivo di valutazione assegnato a ciascun dirigente ed al periodo di servizio nell'anno secondo quanto previsto dal SVMP adottato dall'amministrazione. La seconda componente – denominata quota B – è determinata dividendo in parti eguali il 20% del fondo destinato alla retribuzione di risultato tra non più del 20% dei dirigenti in servizio nell'anno che hanno conseguito i migliori risultati nell'anno di riferimento secondo quanto previsto dal SVMP.
 5. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 27 c. 9 del C.C.N.L. Area Dirigenza Enti Locali sottoscritto il 23.12.1999, *"le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione devono essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili sono temporaneamente utilizzate per la retribuzione di risultato relativa al medesimo anno"*.

comunque cessati dal servizio a far data dal 1.1.1998; tali risorse sono destinate alle finalità di cui all'art. 27. i) le risorse derivanti dall'applicazione della disciplina dell'art. 32;

2. Ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, gli enti verificano la possibilità di integrare, dall'anno 1999, le risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo dell'1,2% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997. Tale disciplina non trova applicazione nei confronti degli enti locali in situazione di dissesto o di deficit strutturale, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

3. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art.39, comma 1, della legge 449/1998, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio con conseguente adeguamento delle disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. Analoga disciplina si applica agli enti, anche di nuova istituzione, che istituiscano per la prima volta posti di qualifica dirigenziale nella dotazione organica.

4. A decorrere dal 31.12.1999, le risorse finanziarie destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato della dirigenza possono essere integrate dagli enti nell'ambito delle effettive disponibilità di bilancio. Possono avvalersi di tale facoltà gli enti che certifichino di essere in possesso dei requisiti, desunti dal bilancio, individuati in una apposita intesa che le parti del presente CCNL si impegnano a stipulare entro il 30.4.2000; a tal fine l'ARAN convoca le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto entro il mese successivo alla data della sua stipulazione. Nella predetta intesa sarà incluso un indice basato sul rapporto tra spesa per il personale con qualifica dirigenziale rispetto alla spesa per il restante personale.

5. Gli enti possono integrare le risorse di cui al comma 1 con una quota non superiore al 6 % del minore importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo di bilancio, derivante, a parità di funzioni e fatti salvi gli incrementi contrattuali, dalla riduzione stabile di posti di organico della qualifica dirigenziale.

6. La verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei commi 3, 4 e 5 è oggetto di contrattazione decentrata integrativa ai sensi dell'art. 4.

- AC
6. Le parti concordano che le economie derivati dal fondo della retribuzione di posizione per la presenza di posti dirigenziali non coperti vengano portate in incremento della sola quota A di cui al precedente comma 4; tale disposizione ha valore di interpretazione autentica ai sensi dell'art. 9⁴ del CCNL normativo 2002 – 2005 economico 2002 – 2003 sottoscritto in data 22/02/2006 anche per gli accordi formalizzati con deliberazione della Giunta Municipale n. 971 del 21.9.2001.
 7. Nel caso di prolungata assenza o vacanza del posto dirigenziale per infortunio o malattia del titolare, può essere assegnato temporaneamente, per un periodo non inferiore a 1 mese e non superiore a 18 mesi, ad un dirigente l'incarico *ad interim* con attribuzione a questi - in sostituzione della propria retribuzione di posizione - della retribuzione di posizione già corrisposta al dirigente assente qualora superiore a quella percepita dal sostituto.
 8. Ai sensi e per gli effetti previsti dall'art 14 CCNL 23.12.1999 e dall'art 13 CCNL 22.02.2006 in caso di valutazione negativa della *performance* individuale del dirigente, non può essere erogato alcun compenso a titolo di retribuzione di risultato; la soglia di sufficienza della *performance* operativa e di funzione sotto la quale la valutazione si intende negativa viene determinata in 30/100 quale somma dei punteggi conseguiti in base al vigente SVMP.

Articolo 5

Misure di razionalizzazione e riqualificazione della spesa.

1. Ai sensi dell'art. 16 del D.L. 98/2011 convertito nella L. 111/2011, le eventuali economie effettivamente realizzate per misure di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e di ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento e PDO sono annualmente utilizzate, nell'importo massimo del 50%, per la contrattazione integrativa.
 2. Le risorse rivenienti dai risparmi conseguiti a seguito dell'attuazione dei piani di razionalizzazione sono utilizzabili solo se accertati a consuntivo.
- bm
[Signature]
[Signature]

⁴ CCNL 22/02/2006 Art. 9: Interpretazione autentica dei contratti collettivi

1. In attuazione dell'art. 49, del D. Lgs. n. 165 del 2001, quando insorgano controversie sulla interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

2. Al fine di cui al comma 1, la parte interessata invia alle altre, richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve fare riferimento a problemi interpretativi e applicativi di rilevanza generale.

3. L'ARAN si attiva autonomamente o su richiesta del Comitato di settore.

4. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'art. 47 del D.Lgs.n.165 del 2001 sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale.

5. Con analoghe modalità si procede tra le parti che li hanno sottoscritti, quando insorgano controversie sulla interpretazione dei contratti decentrati integrativi, anche di livello territoriale. L'eventuale accordo stipulato con le procedure di cui agli artt. 4 e 5 del CCNL del 23.12.1999, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto decentrato.

6. E' disapplicata la disciplina dell'art. 12 del CCNL del 10.4.1996.

[Signature] [Signature] [Signature]

- 12
3. I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo (Collegio dei revisori).
 4. Le risorse rivenienti dall'applicazione dell'art. 16 del D.L. 98/2011, convertito nella L. 111/2011, non concorrono a determinare il tetto di spesa del fondo risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umani e per la produttività, ma sono da considerarsi aggiuntive.
 5. Con separato accordo con le OO.SS. si provvederà a definire l'aliquota percentuale da destinare al comparto e all'area dirigenza.

Articolo 6

Correlazione tra compensi professionali e retribuzione di risultato ex artt. 29 e 37 CCNL 23.12.1999

1. Qualora i compensi professionali relativi all'anno di riferimento siano pari o superiori alla retribuzione di risultato, i dirigenti interessati mantengono esclusivamente i detti compensi e restano esclusi dall'erogazione della retribuzione di risultato.
2. Nel caso in cui i compensi professionali siano inferiori, i dirigenti interessati restano parzialmente esclusi dall'erogazione della retribuzione di risultato che viene quantificata in misura pari alla differenza tra la retribuzione di risultato determinata sulla base di quanto previsto al suindicato art. 4 ed i compensi professionali percepiti dell'anno.

Articolo 7

Interpretazione autentica

1. Quando sorgono controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi decentrati integrativi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano - ai sensi dell'art. 9⁵ del CCNL normativo 2002/2005 economico 2002/2003 sottoscritto in data 22/02/2006 - per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

⁵ CCNL 22/02/2006 Art. 9: Interpretazione autentica dei contratti collettivi

1. In attuazione dell'art. 49, del D. Lgs. n. 165 del 2001, quando insorgono controversie sulla interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.


2. Al fine di cui al comma 1, la parte interessata invia alle altre, richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve fare riferimento a problemi interpretativi e applicativi di rilevanza generale.

3. L'ARAN si attiva autonomamente o su richiesta del Comitato di settore.

4. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'art. 47 del D.Lgs.n.165 del 2001 sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale.

5. Con analoghe modalità si procede tra le parti che li hanno sottoscritti, quando insorgono controversie sulla interpretazione dei contratti decentrati integrativi, anche di livello territoriale. L'eventuale accordo stipulato con le procedure di cui agli artt. 4 e 5 del CCNL del 23.12.1999, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto decentrato.

6. E' disapplicata la disciplina dell'art. 12 del CCNL del 10.4.1996.



- AK
2. La parte interessata invia all'altra richiesta scritta. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque fare riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di valenza generale.
 3. Le parti che hanno sottoscritto il CCDI si incontrano entro 30 giorni dalla richiesta e definiscono consensualmente il significato della clausola controversa.
 4. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo decentrato integrativo.

Parte Economica

Articolo 8

Risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato per l'anno 2013.

1. Le parti prendono atto della determinazione dirigenziale n° 2013/12383 del 13.12.2013 con la quale il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato anno 2013 è stato costituito sulla base di quanto disposto dall'art. 9 comma 2 bis D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010 ai sensi del quale la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio deve essere operata sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010; la variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determina la misura della variazione da operarsi sul fondo.
2. Nello specifico, le parti danno atto che al 31.12.2013 il numero del personale dirigente in servizio è pari a 43 dirigenti. Pertanto, la percentuale di riduzione del fondo ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010 è pari a 14,13%. Pertanto, il fondo come costituito con determinazione n° 2013/12383 può essere distribuito nei limiti di spesa previsti.
3. Le parti concordano la destinazione per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2013 come di seguito riportato:

DESTINAZIONE DELLE RISORSE			
C.C.N.L. 23/12/1999	Art.28CCNL23/12/1999A rt. 23c.4 e 5CCNL22/02/2006	Quota destinata al finanziamento della Retribuzione di risultato (art. 9 C.C.D.I. del 30/10/2001) 15%	258.877
C.C.N.L. 3/08/2010	Art. 5 co. 4 e 5	0,73% monte salari anno 2007 (€ 4.739.284,00), risorse destinate integralmente al finanziamento della sola retribuzione di risultato	34.597
TOTALE RETRIBUZION DI RISULTATO			293.474
CCDI art. 8 co. 4	art. 40 co. 3 quinquies D.Lgs. 165/01	RECUPERO FONDO 2012	146.706
RISORSE DESTINATE A RETRIBUZIONE DI RISULTATO			146.768
C.C.N.L. 22/02/2006		di cui l' 80% destinato alla quota A della retribuzione di risultato da ripartire tra tutti i dirigenti giusta criteri di cui alla D.G. 971 del 21/9/2001	117.414
		e il 20% destinato alla quota B da ripartire in parti uguali tra non più del 20% dei dirigenti	29.354

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

7

CCNL 22/02/2010	ART. 20 COMMA 4	compensi derivanti dal principio dell'onnicomprendività	5.000
		RISORSE DESTINATE A RETRIBUZIONE DI RISULTATO	151.768
		Quota destinata al finanziamento della Retribuzione di posizione (art. 9 C.C.D.I. del 30/10/2001) 85%	1.466.969
	Art. 26 c. 1 lett. g)	Importo annuo della R.I.A. nonché del maturato economico ex art. 35, comma 1, lett. b) del C.C.N.L. del 10/4/1996 dei dirigenti cessati dal 1°/1/1998 (da destinare a retribuzione di posizione ex art.27) 75.058,44+1.854,45 (De Frenza 30/9/2002) + 12.328,94 (cess. 2003) + 9.065,94 (cess.2004) + 7.329,01 (cess.2005) + 9.058,66 (cess.2006) + 1.123,72 (cess. 2007)+10.208,77(cess.2008)+ 18687,37 (2009)+2310,49(2011)+2455,86(2012)	149.482
CCNL2002/ 2005 del 22/02/2006	Art.23 c. 1 CCNL 22/02/2006	Incremento Importo annuo (€ 520,00) comprensivo anche della tredicesima mensilità dei valori vigenti al 1°.1.2002	37.440
CCNLbiennio economico 2004-2005 del 14/5/2007	Art.4 c. 1 CCNL 14/05/2007	Incremento Importo annuo comprensivo anche della tredicesima mensilità dei valori vigenti al 1°.1.2004	82.368
CCNL2006/ 2009 del 22/02/2010	Art. 16 c.1CCNL 22/02/2010	incremento retribuzione di tutte le posizione dirigenziali alla data del 1°.01.2007(51 funzioni dirigenziali finanziate)	30.139
CCNLbiennio economico 2008/2009 del 3/08/2010	Art. 5 c.1CCNL 3/08/2010	incremento retribuzione di tutte le posizione dirigenziali alla data del 1°.01.2009 (51 funzioni dirigenziali)	38.493
		Riduzione di € 3.356,97 (L.6.500.000) dal 1°/9/2001 per ogni funzione dirigenziale, secondo le previsioni dell'ordinamento organizzativo degli enti (n. 51 posizioni dirigenziali)	-171.206
		RISORSE DESTINATE A RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	1.633.685
		TOTALE RISORSE FONDO	1.785.453

124

124

124

124

124

Oltre ai compensi per progettazione pari a € 41.949,96 e Avvocatura pari a € 109.858,29.

4. Le parti danno, altresì, atto che con determinazione n. 471 del 20.09.2013 si è provveduto a rettificare il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato anno 2012 Area Dirigenza costituito con determinazione n. 530 del 29.11.2012; la quantificazione delle risorse al 29.11.2012 avveniva nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti quantificando in 9,78% la percentuale di riduzione del fondo sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno 2012, determinato in via presuntiva, rispetto al valore medio relativo all'anno 2010; detta riduzione veniva quantificata in € 289.562,00; il valore medio effettivo dei presenti per l'anno 2012 a consuntivo è risultato, invece, essere 38,5 e, pertanto, la percentuale di riduzione da applicarsi al fondo 2012 è pari a 16,30%; la

[Handwritten signatures and initials]

riduzione di cui all'art. 9 comma 2 bis del D.L. 31.05.2010 n. 78 è, dunque, pari ad € 436.268,00 in luogo di €. 289.562,00 operata in via presuntiva con la suindicata determinazione dirigenziale n° 530/2012.

- Le parti concordano che tale differenza verrà recuperata sul fondo 2013 con imputazione alla quota della retribuzione di risultato ai sensi dell'art. 40 comma 3 *quinquies* D.Lgs. 165/2001.

Articolo 9

Risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato per l'anno 2014

- Le parti prendono atto della determinazione dirigenziale n° 2013/12396 del 13.12.2013 con la quale il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato anno 2014 è stato costituito sulla base di quanto disposto dall'art. 9 comma 2 bis D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010 ai sensi del quale la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio deve essere operata sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010; la variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determina la misura della variazione da operarsi sul fondo.
- Nello specifico le parti danno atto che il valore medio dei presenti per l'anno 2010 è 46; l'importo del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato anno 2010 al netto delle risorse destinate a progettazione interna e prestazioni professionali dell'avvocatura interna è pari a € 2.250.098; in via presuntiva, il valore medio dei presenti per l'anno 2014 è 45; l'importo del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato anno 2014, al netto delle risorse destinate a progettazione interna e prestazioni professionali dell'avvocatura interna è pari ad €. 2.201.271; il fondo 2014 come costituito è superiore al fondo 2010 di €. 45.050,00 e la variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale è pari a 2,17%; la riduzione da operarsi sul fondo ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis è pari a €. 93.877,00. Tale importo potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione in base alla definizione del personale dirigente al 31.12.2014. Eventuali differenze saranno recuperate ai sensi dell'art. 40, c. 3 *quinquies* d.lgs. 165/2001, sul fondo per la retribuzione di posizione e di risultato anno 2015.
- Le parti concordano la destinazione per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2014 come seguito riportato:

DESTINAZIONE DELLE RISORSE			
C.C.N.L. 23/12/1999	Art.28CCNL23/12/1999Art. 23c.4 e 5CCNL22/02/2006	Quota destinata al finanziamento della Retribuzione di risultato (art. 9 C.C.D.I. del 30/10/2001)	399.992
C.C.N.L. 3/08/2010	Art. 5 co. 4 e 5	0,73% monte salari anno 2007 (€ 4.739.284,00), risorse destinate integralmente al finanziamento della sola retribuzione di risultato	34.597
			434.588
C.C.N.L. 22/02/2006		di cui l' 80% destinato alla quota A della retribuzione di risultato da ripartire tra tutti i dirigenti giusta criteri di cui alla D.G. 971 del 21/9/2001	347.671
		e il 20% destinato alla quota B da ripartire in parti uguali tra non più del 20% dei dirigenti	86.918
CCNL 22/02/2010	ART. 20 COMMA 4	compensi derivanti dal principio dell'onnicomprendività	

2

		RISORSE DESTINATE A RETRIBUZIONE DI RISULTATO	434.588
		Quota destinata al finanziamento della Retribuzione di posizione (art. 9 C.C.D.I. del 30/10/2001)	1.599.966
	Art. 26 c. 1 lett. g)	Importo annuo della R.I.A. nonché del maturato economico ex art. 35, comma 1, lett. b) del C.C.N.L. del 10/4/1996 dei dirigenti cessati dal 1°/1/1998 (da destinare a retribuzione di posizione ex art.27) 75.058,44+1.854,45 (De Frenza 30/9/2002) + 12.328,94 (cess. 2003) + 9.065,94 (cess.2004) + 7.329,01 (cess.2005) + 9.058,66 (cess.2006) + 1.123,72 (cess. 2007)+10.208,77(cess.2008)+ 18687,37 (2009)+2310,49(2011)+2455,86(2012)	149.482
CCNL2002/2005 del 22/02/2006	Art.23 c. 1 CCNL 22/02/2006	Incremento Importo annuo (€ 520,00) comprensivo anche della tredicesima mensilità dei valori vigenti al 1°1.2002	37.440
CCNLbiennio economico 2004-2005 del 14/5/2007	Art.4 c. 1 CCNL 14/05/2007	Incremento Importo annuo comprensivo anche della tredicesima mensilità dei valori vigenti al 1°1.2004	82.368
CCNL2006/2009 del 22/02/2010	Art. 16 c.1CCNL 22/02/2010	incremento retribuzione di tutte le posizione dirigenziali alla data del 1°01.2007(51 funzioni dirigenziali finanziate)	30.139
CCNLbiennio economico 2008/2009 del 3/08/2010	Art. 5 c.1CCNL 3/08/2010	incremento retribuzione di tutte le posizione dirigenziali alla data del 1°01.2009 (51 funzioni dirigenziali)	38.493
		Riduzione di € 3.356,97 (L.6.500.000) dal 1°/9/2001 per ogni funzione dirigenziale, secondo le previsioni dell'ordinamento organizzativo degli enti (n. 51 posizioni dirigenziali)	-171.206
		RISORSE DESTINATE A RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	1.766.682
		TOTALE RISORSE FONDO	2.201.271

[Handwritten signatures and initials]

DICHIARAZIONE A VERBALE N° 1 CGIL, CISL, UIL e Direl


Si conferma la posizione sindacale assunta in sede di fondo 2014, con riferimento all'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato.


La posizione del sindacato è ferma nel ritenere assolutamente ingiustificata l'eventuale decurtazione dal fondo della dirigenza delle somme di cui all'art. 26 co. 3 dell'importo di €. 300.000,00.

Esse, infatti, attengono al processo di profonda riorganizzazione dell'Ente di cui alla deliberazione di G. C. n° 984/2007 e alla correlata attribuzione di nuove funzioni e competenze ai dirigenti dell'ente. Funzioni e competenze che permangono anche nell'anno 2013.

Pertanto le OOSS aziendali e territoriali prendono atto della costituzione del fondo 2013 e 2014 ribadendo il proprio parere sfavorevole alle modalità di costituzione dello stesso.



CGIL


UIL


CISL
